

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Dr. Peter Winkler
Dr. Stefan Sandrini
Dr. Stefan Engele

Dr. Martina Malfertheiner
Dr. Alfredo Molinari
Dr. Massimo Moser

Dr. Oskar Malfertheiner
Rag. Stefano Seppi
Dr. Andrea Tinti

Mitarbeiter - Collaboratori

Dr. Karoline de Monte
Dr. Iwan Gasser
Dr. Michael Schieder
Stephanie Vigl

numero:	15
del:	2018-01-30
autore:	Dr. Martina Malfertheiner

Circolare

A tutti i nostri clienti

Certificazione delle somme corrisposte nel corso dell'anno precedente - Scadenza: 7 marzo 2018

Come noto¹ i datori di lavoro ed i committenti che hanno corrisposto nel 2017 somme a vario titolo devono provvedere a rilasciare ai percettori delle stesse un'apposita certificazione. Il decreto fiscale prevede che le certificazioni vengano rilasciate ai percipienti entro il 31 marzo². Il Decreto semplificazioni fiscali³ dispone inoltre l'obbligo di trasmettere questa **certificazione in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo dell'anno successivo** a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti⁴. Con la legge di stabilità 2016⁵ è stato disposto che con la certificazione unica ordinaria devono essere trasmessi ulteriori dati fiscali e contributivi all'Agenzia delle Entrate. Le trasmissioni in via telematica delle certificazioni uniche sono equiparate a tutti gli effetti alla esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione 770⁶.

1 Redditi

Con la Certificazione Unica (CU) vengono attestati i seguenti redditi corrisposti nell'anno 2017⁷:

- l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, i redditi equiparati ed assimilati al lavoro dipendente,⁸ altre indennità e trattamenti di fine rapporto⁹;
- l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi¹⁰; compensi, non soggetti a ritenuta d'acconto¹¹, corrisposti a coloro che applicano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità¹²; compensi, non assoggettati a ritenuta d'acconto, corrisposti ai nuovi soggetti "minimi forfetari"¹³;
- compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale¹⁴;
- redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere (p.e. nonni vigi-

1 Vedi nostra Circolare n. 17 del 30.01.2017

2 Art. 4, comma 6-quater, DPR N. 322/98. Per l'anno 2018 la trasmissione telematica della certificazione unica dovrà avvenire entro il 3 aprile 2018. La scadenza del 31.3 cade di sabato, il 2.4 è Lunedì di Pasqua e quindi la scadenza slitta automaticamente al 3 aprile 2018.

3 Dlgs. 175/2014

4 Art. 2, comma 1, Dlgs. 175/2014 inserisce nell'art. 4, DPR 322/1998 il comma "6-quinquies".

5 Art. 1, comma. 952, Legge 208 del 28.12.2015

6 Art. 4, comma 6-quinquies, DPR 322/1998

7 Pt 1.1 Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 10044/2017 del 15.01.2018 pubblicato sulla Homepage dell'Agenzia delle Entrate il 15.01.2018 ai sensi art. 1, comma 361, Legge n. 244 del 24.12.2007

8 Art. 49 e 50 DPR 917/86

9 Art. 17 DR 917/86

10 Art. 53 e 67, Comma 1, DPR 917/86

11 Circolare Agenzia delle Entrate n. 8/E/2001/17185 del 26.1.2001

12 Art. 27 DL 98/2011 (minimo)

13 Art. 1, Comma 54-89, Legge 190/2014 (minimo forfetari)

14 Art. 67, Abs. 1, lettera l), 1° periodo DPR Nr. 917/86

I - 39100 Bozen - Bolzano, via Cavour - Straße 23/c, Tel. +39 0471 062828, Fax +39 0471 062829

E-Mail: info@winkler-sandrini.it, certificata E-Mail PEC: winkler-sandrini@legalmail.it

Internet <http://www.winkler-sandrini.it>, Steuer- und MwSt.-Nummer 0144587 021 3 codice fiscale e partita IVA
Raiffeisenkasse Bozen, Cassa Rurale di Bolzano - IBAN IT05 V 08081 11600 000300018180 - SWIFT RZSBIT21003

- li) ¹⁵
- assegni di servizio Civile percepiti dagli operatori volontari di servizio Civile¹⁶;
 - l'ammontare complessivo delle provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio¹⁷;
 - pagamenti relativi ai redditi di cui sopra corrisposti agli eredi;
 - l'ammontare complessivo dei compensi erogati a seguito di procedure di pignoramenti presso terzi¹⁸ (con o senza applicazione della ritenuta d'acconto);
 - l'ammontare complessivo dei corrispettivi per prestazioni relative a contratti d'appalto effettuate nell'esercizio di impresa corrisposti dai condomini¹⁹;
 - l'ammontare complessivo delle indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia²⁰;
 - l'ammontare complessivo delle indennità corrisposte per la cessazione da funzioni notariali²¹;
 - l'ammontare complessivo delle indennità corrisposte per la cessazione dell'attività sportiva²²;
 - l'ammontare complessivo dei corrispettivi erogati per contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni. Gli intermediari immobiliari (compresi gestori di portali telematici) devono operare una ritenuta del 21 % e versarla con il mod. F24 (codice tributo 1919)²³;
 - l'ammontare complessivo delle somme erogate a seguito di procedure di esproprio (con applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 20 per cento²⁴:
 - le somme a titolo di indennità di esproprio;
 - le somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi;
 - le somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d'urgenza, comprese le somme per occupazione temporanea;
 - le indennità di occupazione;
 - le somme corrisposte per risarcimento danni da occupazione;
 - le somme corrisposte per rivalutazione ed interessi.

Dall'anno d'imposta 2014 la certificazione unica sostituisce il modello CUD e la certificazione degli altri redditi (compensi per lavoro autonomo, provvigioni, pagamenti effettuati dai condomini.).

Per i redditi qui sotto elencati non è prevista una specifica forma della certificazione e secondo noi la relativa certificazione non deve essere trasmessa all'Agenzia delle Entrate²⁵. I dati relativi ai percettori di tali somme vengono forniti con la dichiarazione mod. 770/2018:

- somme corrisposte a titolo di avviamento commerciale²⁶,
- contributi alle imprese corrisposti da Enti pubblici e privati^{27 28}.

¹⁵ Art. 67, Abs. 1, Buchst. l), 2° periodo DPR Nr. 917/86

¹⁶ Art. 16 D.lgs 06.03.2017 n. 40

¹⁷ di cui all'art. 19 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta ai sensi dell'art. 25-bis, comma 5, del DPR 29 settembre 1973, n. 600

¹⁸ Art. 21, comma 15, Legge n. 449/97

¹⁹ Art. 25-ter del DPR 600/73

²⁰ Art. 17, Abs. 1, Buchst. d), VPR 917/86

²¹ Art. 17, Abs. 1, Buchst. e), VPR 917/86

²² Art. 17, Abs. 1, Buchst. f), VPR 917/86

²³ Art. 4 DL 50/2017

²⁴ Art. 11, Legge 413/91

²⁵ Art. 4, comma 3-bis DPR 322/1998 e punto 1.1 Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 15.01.2018

²⁶ Art. 28 DPR N. 600/73

²⁷ Art. 28 DPR N. 600/73

²⁸ v. ns. circolare del 23.06.2005

2 Presentazione telematica

Il modello Certificazione Unica è finalizzato alla compilazione del mod. 730 precompilato che l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti. Il 730 precompilato sarà reso disponibile dal 15 aprile 2018 mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate²⁹.

Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di cento euro³⁰. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza³¹. Se la certificazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dal termine, la sanzione è ridotta a un terzo³².

La trasmissione in via telematica delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione 730 può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta 770 (31.10.2018) senza applicazione di sanzioni³³.

3 Scadenza termine

La Certificazione Unica ordinaria CU va trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro mercoledì 7 marzo 2018.

I sostituti d'imposta predispongono

- la Certificazione Unica sintetica (reddito di lavoro dipendente ed assimilati, lavoro autonomo, gettoni di presenza, provvigioni, pagamenti effettuati dai condomini, somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi, somme corrisposte a titolo di indennizzo a seguito di espropriazione, dei corrispettivi erogati per contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata breve),
- la certificazione degli utili e proventi equiparati (CUPE) e
- la certificazione delle ritenute operate e versate (p.e. i contributi alle imprese corrisposti da Enti pubblici) e

e consegnano le certificazioni ai percipienti entro martedì 3 aprile 2018. Le certificazioni possono essere inviate anche tramite la posta elettronica certificata³⁴.

Per i clienti a favore dei quali teniamo la contabilità, provvederemo noi alla predisposizione delle Certificazioni Uniche per i compensi di lavoro autonomo ed altri redditi e per le provvigioni ed a trasmetterle telematicamente all'Agenzia delle Entrate. Provvederemo inoltre alla predisposizione e trasmissione telematica della dichiarazione dei sostituti d'imposta, mod. 770.

I clienti che tengono la contabilità in proprio possono affidare l'incarico al nostro Studio per la predisposizione e la trasmissione delle Certificazioni e/o della dichiarazione mod. 770/18 per il periodo d'imposta 2017. Qualora vogliate affidare al nostro Studio l'incarico di predisposizione e trasmissione della Certificazioni Uniche e/o della dichiarazione mod. 770/18 per l'anno trascorso, necessitiamo di una serie di documenti che, se non già presenti nel nostro ufficio, dovranno esserci consegnati **entro venerdì 9 febbraio 2018**.

Per i nostri clienti che provvedono in proprio alla predisposizione, elaborazione e redazione della Certificazione Unica, possiamo acquisire il file e trasmetterlo telematicamente all'Agenzia delle Entrate. Possiamo anche predisporre e trasmettere la dichiarazione dei sostituti d'imposta, mod. 770.

In caso di dubbi e/o domande in merito alla elaborazione della Certificazione Unica, potrete rivolgervi direttamente alla nostra collaboratrice Dott.ssa Martina Malfertheiner:

²⁹ Art. 1, Acomma 1, Dlgs. 175/2014

³⁰ Art. 4, comma. 6-quinquies, DPR 322/1998

³¹ Art. 4, comma. 6-quinquies, DPR 322/1998

³² Art. 4, comma. 6-quinquies, DPR 322/1998

³³ Punto 5.4 Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 15.01.2018

³⁴ Tutti i professionisti ed imprenditori dispongono di un indirizzo di posta elettronica certificata. L'elenco di tutti gli indirizzi PEC è consultabile su: <http://www.inipec.gov.it/>

E-Mail:	martina.malfertheiner@winkler-sandrini.it	
Telefono:	Martedì e mercoledì	dalle 09.00 alle 12.30 dalle 14.00 alle 17.00

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

